



unione montana
appennino parma est

REP. N. 1 del 09/12/2013

Testo:

ATTO COSTITUTIVO
DELL'UNIONE "UNIONE MONTANA APPENNINO
PARMA EST"

(omissis)

PREMESSA

I Comuni di Langhirano, Lesignano de Bagni, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma, tutti facenti parte della soppressa Comunità Montana Unione Comuni Parma Est, intendono proseguire nel percorso di integrazione associativa e nel processo di decentramento amministrativo di cui al D.Lgs. n. 112/1998 e alla L.R. n. 3/1999 nonché nell'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi (finora attuati attraverso la delega alla soppressa forma associativa) mediante la costituzione di una "Unione di Comuni" di cui all'art. 32 del D.Lgs. 267/2000.

A tal fine, l'ambito territoriale ottimale per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali viene confermato nel territorio dei Comuni medesimi.

In particolare, scopo dell'Unione è quello di garantire continuità amministrativa all'esercizio di tutte le funzioni ed attività svolte

dalla soppressa Comunità Montana Unione Comuni Parma est, a tal fine subentrando a titolo universale, nei modi e nelle forme previsti dalla L.R. 21/2012 di riordino territoriale sia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che nella titolarità di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati alla medesima forma associativa soppressa, confermando la volontà di consolidare, con l'esperienza dell'Unione, tutte le forme di gestione associata in atto, sia tra i Comuni di Langhirano, Lesignano de Bagni, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma che tra essi e gli altri soggetti pubblici e privati.

Per queste motivazioni, i Comuni di Langhirano, Lesignano de Bagni, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma e, con conformi deliberazioni consiliari, hanno approvato la costituzione dell'Unione di Comuni ex art. 32 D.Lgs. 267/2000 denominata "Unione Montana Appennino Parma Est".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Tra i Comuni di Langhirano, Lesignano de Bagni, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma, come sopra rappresentati, con il presente atto è costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Unione dei Comuni contermini di Langhirano, Lesignano de Bagni, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma, ente locale denominato "Unione Montana Appennino Parma Est";
2. L'Unione Montana Appennino Parma Est è un ente locale ed ha personalità giuridica di diritto pubblico;



3. L'Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di servizi e funzioni di competenza dei Comuni aderenti, come specificato nello Statuto;
4. L'Unione Montana Appennino Parma Est subentra a titolo universale, anche ai sensi della L.R. 12/2012 di riordino territoriale, sia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, che nella titolarità di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati alla soppressa Comunità Montana Unione Comuni Parma est, confermando la volontà di consolidare, con l'esperienza dell'Unione, tutte le forme di gestione associata in atto, sia tra i Comuni di Langhirano, Lesignano de Bagni, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma, che tra essi e gli altri soggetti pubblici e privati;
5. L'Unione esercita altresì le funzioni statali e regionali di valorizzazione e di salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, precedentemente attribuite alla soppressa Comunità Montana Unione comuni Parma Est;
6. L'Unione, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi. E' compito dell'Unione proseguire nella progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, anche continuando il progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali già iniziato e consolidato mediante lo



strumento associativo della soppressa Comunità Montana
Unione Comuni Parma est;

7. L'Unione con sede legale in Langhirano - P.zza Ferrari n. 5,
può articolare uffici periferici anche nel territorio degli altri
Comuni aderenti;

8. Sono organi dell'Unione la cui composizione e funzionamento
sono definiti nell'allegato Statuto, approvato dai Comuni con
delibera dei rispettivi Consigli Comunali, nei termini stabiliti da
Legge Regionale:

- Il Consiglio
- La Giunta
- Il Presidente

9. I principi fondamentali dell'Unione, gli organi di governo e la
loro disciplina, quella delle funzioni e dei servizi associati, i
principi dell'organizzazione amministrativa, i rapporti tra
Unione e Comuni aderenti, la finanza dell'Unione, gli strumenti
di attuazione dei fini istituzionali, gli istituti di partecipazione,
sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione, che si allega al
presente atto costitutivo sotto il numero 1) per farne parte
integrante e sostanziale;

10. L'Unione è costituita a tempo indeterminato. I Comuni
aderenti possono modificare il presente atto costitutivo con le
modalità fissate nello Statuto e nell'ambito dei principi stabiliti
dalla legge;

11. Per quanto non contemplato nel presente atto si rinvia alle
disposizioni di legge vigenti in materia di enti locali e a quanto
previsto dallo Statuto dell'Unione più volte richiamato.

